



Sorrento, 15 dicembre '21

AVVISO N. 75

**Ai docenti,
Al personale ATA**

OGGETTO: Comunicazione relativa ad obbligo vaccinale del personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021 [DL. n°172 -26.11.2021].

Il 26 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n° 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” [pubblicato sul sito web dell’istituto in data 7/12/2021]. Al citato DL si richiamano, con fini di sintesi esplicativa e per fornire suggerimenti operativi, la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n° 1889 del 7 dicembre 2021.

In sostanza il DL n° 172 ritiene sussista “una straordinaria necessità ed urgenza” di “estendere l’obbligo vaccinale ad alcune categorie di soggetti che prestano la propria attività lavorativa in settori particolarmente esposti”, quali docenti e personale amministrativo del comparto scuola, il personale amministrativo della sanità, il personale militare, le forze di polizia (compresa quella penitenziaria) ed il personale del soccorso pubblico. L’art. 1, comma 1, lettera a) del DL stabilisce infatti che , cioè con un intervallo temporale minimo tra completamento vaccinale primario e dose di richiamo di cinque mesi ed entro la scadenza di validità del proprio green pass (nove mesi).

La prescrizione è sostanzialmente ripresa nell’art. 2 [] e precisamente nel comma 1: “Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie: a. personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; b. [omissis]... Il comma 1, lettera b) dell’art. 3 del DL 172, a proposito della durata delle certificazioni verdi Covid-19, ne modifica i termini di validità riducendola a nove mesi sia “a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario”, sia a partire dalla data di “somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario”. A partire dal 15 dicembre 2021 il personale scolastico deve essere quindi dotato di una certificazione verde “rafforzata”, cioè non più derivata dall’esito negativo di tamponi. Nel comma 2 dell’art. 2 del DL in questione si precisa altresì che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1“, e che “i dirigenti scolastici assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1”. Secondo la nota del Ministero dell’Istruzione del 7 dicembre 2021,

citata in avvio, è da ritenersi escluso dall'obbligo vaccinale introdotto dal DL 172 (a parte coloro che ne sono esentati per ragioni di salute) solamente il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.

Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione o ente, è invece soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso di essi; alla data di rientro in servizio a scuola, però, deve aver assolto l'obbligo vaccinale. Il comma 3 del medesimo art. 2 del DL impone nell'ambito scolastico ai dirigenti di verificare "immediatamente [a partire dal 15 dicembre 2021] l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie" secondo le modalità contenute nel DPCM [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri] previsto dal DL. n° 52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n°87 del 17 giugno 2021: nel caso del comparto scuola, salvo ulteriori informazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, attraverso la funzionalità presente nel Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) grazie alla quale, mediante un'interazione tra SIDI stesso e la Piattaforma nazionale DGC, è possibile accertare in tempo reale la validità del green pass del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio nella scuola [cfr. nota Ministero Istruzione prot. n° 953 del 9 settembre 2021]. Sempre il comma 3 dell'art. 2 del DL prescrive di conseguenza che "nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione il dirigente stesso deve invitare l'interessato a produrre "entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito" in alternativa:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) la richiesta di vaccinazione "da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito";
- c) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, omissso o differito in base a commi 2 e 7 dell'art. 4 DL. 44 del 1° aprile 2021 [esenzione dall'obbligo in base a particolari condizioni cliniche documentate da un medico di medicina generale, in applicazione di quanto prescritto dal Ministero della salute].

La già citata nota ministeriale del 7 dicembre scorso precisa che "per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi". La stessa nota aggiunge che, in via transitoria, nel lasso temporale di cinque giorni sopra citato il personale coinvolto possa continuare a svolgere la propria attività lavorativa assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base, ottenuta quindi anche mediante tampone. Il DL 172 stabilisce inoltre che nel caso di presentazione di richiesta di vaccinazione (lettera b della precedente casistica) il dirigente scolastico deve invitare il dipendente a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. Tuttavia, in base alle indicazioni della nota ministeriale del 7 dicembre, nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino, in via transitoria, il personale coinvolto può continuare a svolgere la propria attività lavorativa assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base, ottenuta quindi anche mediante tampone. Sempre il comma 3 dell'art. 2 del DL prevede che "l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro" ma

senza retribuzione né altro compenso o emolumento. Si precisa altresì che “la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”. Ovviamente lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del personale scolastico in violazione dell’obbligo vaccinale comporta, per i dirigenti preposti alle strutture e per il personale delle stesse, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1500 euro per il dipendente e da 400 a 1000 euro per chi non ha verificato il rispetto dell’obbligo vaccinale, irrogata dal Prefetto [DL n° 172, art. 2, commi 5 e 6] .

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Patrizia Fiorentino
(Firma autografa omessa ai sensi art.3
D.Lgs. 39/1993)